Cassazione. Le Sezioni unite sull'articolo 24, comma 4 della legge sulle pensioni

Al lavoro fino a 70 anni solo con l'accordo dell'azienda

La prosecuzione dell'attività non è un diritto del lavoratore

Maria Carla De Cesari Giampiero Falasca

Lalegge Fornero diriformadellepensioni non attribuisce allavoratoreil diritto dirimanere al lavoro fino a 70 anni, dopo aver raggiunto i requisitiperlapensione divecchiaia. Semplicemente, l'articolo 24, comma4del decreto legge 201/2011-prevedela possibilità di valorizzare i periodidilavorosvoltodopolamaturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, utilizzando i coefficienti ditrasformazione anche per i contributi accumulati in "aggiunta". La permanenza al lavoro non costituisceun «diritto potestativo» dellavoratoremapuòsoloesserefruttodiun accordo tra le parti, tra il dipendente e l'azienda. Questa interpretazionedirompente - del comma 4 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011 è contenuta nella sentenza 17589/2015 delle Sezioni unite della Corte di cassazione.Lasentenzapassainrassegna l'articolo 24 del Dl 201, che stabilisce due corsie per garantire l'equilibrio del sistema previdenziale. Per il sistema pubblico (Ago e gestioniautonome)siègeneralizzatoil sistema contributivo pro rata e si sono innalzati i requisiti per la pensione;perilsegmentoprivatosièstabilito che gli enti devono garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesaperprestazionisecondobilancitecnici con una proiezione a 50 anni. La prosecuzione dell'attività lavorativa fino a 70 anni - ricostruisce la Cassazione - è prevista nella parte del provvedimento riferita al sistema pubblico. La Sezioni unite spieganolanaturadell'incentivoaproseguire l'attività lavorativa, «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza». Incentivo che consiste nella valorizzazione, attraverso i coefficienti di

lavoro oltre l'età della vecchiaia, fino a 70 anni. L'espressione "limiti ordinamentali" fa riferimento, secondo la Corte, alle disposizioni legislative cheregolanospecificicomparti(per esempio, la disciplina del pubblico impiego). La disposizione, per le Sezioniunite, non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto, ma prevede che per quanti lavorano oltre l'età della vecchiaia - per un accordo tra dipendente e datore di la voro-cisiano le condizioni per la prosecuzione del rapporto. Pertanto, conclude la Corte, il fatto che la legge preveda l'applicazione dell'articolo 18 dello Statutoinfavoredichipermaneallavoro fino a 70 non significa che chiunquehaquestodiritto;alcontrario, la norma va intesa nel senso che, perchiraggiungel'accordoconildatore per la prosecuzione del lavoro, permane la tutela contro i licenziamenti ingiustificati. In questo modo viene rovesciata l'interpretazione comune che, in questi anni, era stata data.Lasentenza-scaturitadallicenziamento di un giornalista - si pronuncia anche sull'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti, che hanatura privata, essendo ricompreso nell'elenco degli enti privatizzati conilDlgs509/1994,anchesel'istituto «ha sempre gestito e continua a gestire una forma sostitutiva dell'Ago», l'assicurazione generale obbligatoriacopertadall'Inps.PerleSezioni unite, i giornalisti, obbligatoriamente iscritti all'Inpgi, non sono ricompresi tra i lavoratori destinatari dellaposssibilità (rimessa, comevisto, aunaccordotraleparti) di continuare alavorare fino a 70 anni. Questa chanceèprevistasolopergliiscrittiallaprevidenzapubblica, gestita dall'Inps.

trasformazione, dei contributi per il

La pronuncia

01 | NON C'È UN DIRITTO

In materia di pensioni l'articolo 24, comma 4 del decreto legge 201/2011 nel prevedere che «il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato... dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni» non attribusce al lavoratore un diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma prevede soltanto la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti che sono previsti dalla normativa di settrore

02 PER ISCRITTI GLI INPS La possibilità di proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età per la pensione di vecchiaia, sempre che l'azienda sia d'accordo con il lavoratore, è consentità secondo le sezioni Unite-solo agli iscritti alla previdenza pubblica, in particolare all'Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive e agli iscritti alla gestione separata. L'Inpgi, l'istituto dei giornalisti, è un ente privato, secondo l'elenco del decreto legislativo 509/1994; anche se la privatizzazione non ha cambiato la natura dell'attività previdenziale, visto che l'Inpgi gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti

ORIPRODUZIONE RISERVATA